

**“DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI
PARTICOLARI E ULTERIORI NORME SULLA TRASPARENZA DEI
PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI”**

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e la partecipazione agli stessi dei portatori di interessi particolari, regolamentando l’attività di rappresentanza degli interessi.
2. La regolamentazione di cui al comma 1 si conforma ai principi del pluralismo democratico, della pubblicità e della conoscibilità dei processi decisionali, e dell’efficacia funzionale, anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.
3. Le disposizioni della presente legge attengono ai livelli minimi essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alla tutela della concorrenza di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge l’espressione:

- a) «portatori di interessi particolari» indica le persone fisiche che rappresentano, anche per conto terzi, professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviarne di nuovi, nonché coloro che, pur operando nell’ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organismi, anche di natura societaria e a partecipazione pubblica o privata, il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono, per conto dell’organizzazione od organismo di appartenenza, la suddetta attività;
- b) «professionalmente» indica lo svolgimento sistematico ed abituale, anche se non esclusivo, dell’attività di rappresentanza di interessi;
- c) «decisori pubblici» indica il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i componenti e i vertici degli enti pubblici economici e non economici; i componenti e i vertici delle Autorità indipendenti; i componenti e i vertici dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali nonché i vertici delle rispettive amministrazioni;

d) «processi decisionali pubblici» indica i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;

e) «attività di rappresentanza di interessi particolari» indica ogni attività, non sollecitata dai decisori pubblici in modo documentato, svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti non generali nei confronti dei decisori pubblici;

f) «contatto» o «contatti» indicano gli incontri non occasionali presso le sedi istituzionali dei decisori pubblici con i portatori di interessi particolari finalizzati ad orientare le posizioni dei decisori pubblici nelle materie di loro competenza;

g) «Amministrazione» indica tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Autorità indipendenti e gli enti pubblici economici e non economici;

h) **(ipotesi A)** «Commissione» indica la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni.

h) **(ipotesi B)** «Autorità» indica l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni

Art. 3 (ipotesi A)

(Competenze della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche)

1. La Commissione assicura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici.

2. A tal fine, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «di andamento gestionale,» sono inserite le seguenti: «di vigilare sui rapporti tra decisori pubblici e portatori di interessi organizzati secondo la normativa vigente,»;

b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole “del personale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di regolamentazione dei portatori di interessi particolari»;

c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «della lotta alla corruzione», sono inserite le seguenti: «nonché della regolamentazione dei portatori di interessi particolari»;

d) al comma 6, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente: «p-bis) cura l'Elenco dei portatori di interessi particolari e il Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici».

3. Alle attività di cui alla presente legge, la Commissione fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 (ipotesi B)
(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferme restando le funzioni, le competenze e i poteri ad essa attribuiti ai sensi della legislazione vigente:
 - a) vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge;
 - b) segnala al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove ne ravvisi l'opportunità, eventuali criticità riscontrate ed ogni iniziativa ritenuta utile a favorire la trasparente partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici;
 - c) cura l'Elenco dei portatori di interessi particolari, di cui all'articolo 4, e svolge le attività di verifica dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione di cui all'articolo 7, comma 2;
 - d) infligge le sanzioni amministrative pecuniarie e adotta gli altri provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 12.
2. Alle attività di cui alla presente legge, l'Autorità fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Elenco dei portatori di interessi particolari)

1. I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici sono tenuti ad iscriversi nell'Elenco dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Elenco». Sono in ogni caso tenuti ad iscriversi nell'Elenco i dirigenti responsabili delle strutture organizzative adibite all'attività di relazioni istituzionali eventualmente costituite in organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società o altri organismi.
2. L'Elenco è istituito presso la *Commissione/Autorità* che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati e informazioni comunicati dai portatori di interessi particolari.
3. Nell'Elenco, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi secondo un modulo definito dalla *Commissione/Autorità*, i portatori di interessi particolari indicano, al momento dell'iscrizione:
 - a) i propri dati anagrafici e il domicilio professionale, nonché le eventuali ulteriori attività professionali comunque svolte, nel caso di persone fisiche, ovvero la denominazione e la sede sociale, nel caso di persone giuridiche;
 - b) il ruolo ricoperto nell'ambito di società professionalmente impegnata nell'attività di rappresentanza di interessi particolari per conto terzi ovvero

- nell'ambito dell'organizzazione, associazione, ente, impresa, movimento o società od organismo cui collaborano o per conto dei quali operano;
- c) i dati identificativi dei soggetti nell'interesse dei quali è svolta l'attività di rappresentanza di interessi;
 - d) la categoria di interessi di riferimento e gli interessi particolari che si intendono rappresentare;
 - e) le risorse umane e finanziarie, almeno in via previsionale, di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 31 luglio di ogni anno a cura del soggetto iscritto. In apposita sezione dell'Elenco sono evidenziate le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che svolgono professionalmente l'attività di rappresentanza di interessi particolari.

Art. 5

(Iscrizione nell'Elenco)

1. I portatori di interessi particolari si iscrivono nell'Elenco esclusivamente per via telematica, tramite un portale pubblico, dedicato e facilmente accessibile, del sito *internet* della Commissione/Autorità.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il portatore di interessi particolari:
 - a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nell'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3) ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di fallimento.
3. Quando il portatore di interessi particolari non è una persona fisica i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti da coloro ai quali è affidata l'amministrazione.
4. La *Commissione/Autorità* verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrative.

5. All'atto dell'iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito internet della *Commissione/Autorità*.

Art. 6

(Condizioni ostantive all'iscrizione nell'Elenco)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco, durante il loro mandato o il loro incarico, e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione del loro incarico:

- a) i decisori pubblici di cui all'articolo 2, lettera c), ad eccezione dei soggetti che, pur agendo per conto di enti pubblici economici, svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari;
 - b) i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici non economici;
 - c) i soggetti titolari di incarichi conferiti da parte di Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Non possono altresì essere iscritti nell'Elenco, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali, nonché i giornalisti pubblicitari e professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nell'Elenco.
3. In caso di sopravvenienza di condizioni ostantive all'iscrizione nell'Elenco previste dai commi 1 e 2, la *Commissione/Autorità* provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dall'Elenco medesimo.

Art. 7

(Attività dei portatori di interessi particolari)

1. Il portatore di interessi particolari iscritto nell'Elenco può:

- a) presentare al decisore pubblico proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche per via telematica, al fine di perseguire interessi leciti nei confronti dei decisori pubblici;
- b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento secondo le modalità definite da ciascuna Amministrazione con proprio regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- c) chiedere di essere ascoltato prioritariamente dall'Amministrazione nella fase di elaborazione della normativa.

2. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nell'Elenco, entro il 31 luglio, il portatore di interessi particolari trasmette alla *Commissione/Autorità*, esclusivamente per via telematica e secondo un modello definito, una sintetica

relazione concernente l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell'anno precedente, contenente:

- a) le attività di rappresentanza di interessi svolte nell'anno precedente;
 - b) l'elenco dei decisori pubblici nei cui riguardi sono state svolte le predette attività;
 - c) l'elenco dei processi decisionali pubblici nell'ambito dei quali sono state svolte le predette attività;
 - d) l'indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie concretamente impiegate ai fini delle predette attività;
 - e) le somme eventualmente elargite a titolo di erogazione liberale in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, nei limiti definiti dalla normativa vigente;
 - f) la segnalazione del mancato o negato accesso alle sedi istituzionali in violazione del regolamento definito da ciascuna Amministrazione, nonché di eventuali ulteriori criticità riscontrate nei rapporti con i decisori pubblici.
3. La *Commissione/Autorità* garantisce la pubblicità dei contenuti delle relazioni di cui al comma 2 nella sezione pubblica del proprio sito *internet*.
 4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la *Commissione/Autorità* trasmette al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione in cui sono illustrate l'attività svolta e le relazioni presentate dai portatori di interessi, nonché eventuali criticità e proposte di modifica della normativa connessa. La relazione è altresì pubblicata nel sito *internet* della *Commissione/Autorità*.

Art. 8 (Ipotesi A)

- (Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici)*
1. Presso la *Commissione/Autorità* è istituito il Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici (di seguito denominato «Registro»).
 2. Entro il 31 luglio di ciascun anno, i decisori pubblici inviano alla *Commissione/Autorità* una sintetica relazione contenente l'elenco dei contatti intercorsi con i soggetti iscritti nell'Elenco.
 3. Il Registro, che indica gli interessi dei decisori pubblici e i contatti intercorsi con i portatori di interessi, è pubblicato in una sezione pubblica, dedicata e facilmente accessibile del sito *internet* della *Commissione/Autorità*.
 4. La *Commissione/Autorità* dà notizia sul proprio sito *internet* istituzionale di eventuali inadempimenti agli obblighi di cui al presente articolo, e ne informa tempestivamente le Amministrazioni di appartenenza dei singoli soggetti.

Art. 8 (Ipotesi B)

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, i decisori pubblici, nei casi in cui abbiano sollecitato la partecipazione ai processi decisionali di propria competenza dei portatori di interessi particolari, anche non iscritti all'Elenco di cui all'articolo 4,

trasmettono alla *Commissione/Autorità* una sintetica relazione nella quale sono indicati i portatori di interessi che hanno partecipato.

Art. 9

(*Adempimenti dei decisori pubblici*)

1. I decisori pubblici possono procedere ad audizioni pubbliche dei soggetti iscritti nell'Elenco, assicurandone la massima trasparenza e, di norma, la partecipazione in condizioni di parità.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di consultazione da parte delle Amministrazioni statali dei soggetti iscritti nell'Elenco

Art. 10

(*Codice di comportamento*)

1. La *Commissione/Autorità* redige un Codice di comportamento dei portatori di interessi particolari – di seguito “Codice” – prevedendo per i soggetti iscritti nell'Elenco:
 - a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'Amministrazione nei loro rapporti con terzi;
 - b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano, dichiarando gli interessi rappresentati, le finalità o gli obiettivi promossi;
 - c) l'obbligo di garantire che le informazioni fornite ai fini della iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;
 - d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti nei documenti concernenti l'esercizio della propria attività in modo da attestarne la provenienza;
 - e) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità a prescindere dal suo valore, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro annui.
2. Il Codice è adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione, per via telematica, dei soggetti iscritti nell'Elenco ed è pubblicato nel sito *internet* della *Commissione/Autorità*.
3. I portatori di interessi particolari sono tenuti a dichiarare per iscritto l'impegno a rispettare il Codice di comportamento entro i 30 giorni successivi alla sua adozione. In caso di inosservanza al predetto obbligo la *Commissione/Autorità* dispone d'ufficio la cancellazione dall'Elenco dei soggetti inadempienti.

Art. 11

(*Casi di esclusione*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

- a) agli atti coperti da segreto di Stato;
 - b) alle consultazioni pubbliche promosse dalle Amministrazioni;
 - c) alle attività svolte per fini di interesse umanitario;
 - d) all'attività svolta da partiti per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
 - g) alle attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori di cui all'articolo 39 della Costituzione;
 - e) all'attività di diplomatici stranieri, regolarmente accreditati, per conto e nell'interesse di Stati esteri;
 - f) all'attività di rappresentanti di confessioni religiose per conto e nell'interesse di tali confessioni di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione;
 - h) all'attività di comunicazione pubblica di cui alla legge 7 giugno 2000 n. 150.
2. La *Commissione/Autorità*, anche su richiesta dei decisori pubblici o dei soggetti iscritti nell'Elenco, verifica, qualora si renda necessario, la sussistenza dei suddetti casi di esclusione.

Art. 12

(*Sanzioni*)

1. L'inosservanza dei doveri previsti dalla presente legge da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco è sanzionata dalla *Commissione/Autorità* mediante il richiamo scritto, la censura, la sospensione dall'iscrizione nell'Elenco o la cancellazione dal medesimo, tenendo conto della gravità del fatto e dell'entità delle conseguenze. La reiterazione dell'inosservanza dei doveri è sempre sanzionata con la cancellazione dall'Elenco.
2. In caso di cancellazione, il rappresentante di interessi particolari non può chiedere una nuova iscrizione nell'Elenco prima di cinque anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, anche in forma associata o nell'ambito di associazioni, movimenti, società, organismi o altri gruppi, svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi senza essere iscritto nell'Elenco è punito con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione all'Elenco o nei suoi successivi aggiornamenti, ovvero la falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 7, comma 2, sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate con provvedimento motivato da pubblicare nella sezione dedicata del sito *internet* della *Commissione/Autorità*, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 13

(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono limiti e modalità per l' applicazione della presente legge ai processi decisionali di propria competenza.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.